

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G00835 del 08/02/2016

Proposta n. 1002 del 29/01/2016

Oggetto:

Determinazione n. G08412 del 07.07.2015 di rilascio A.I.A. – Gestore: Società TRASH S.r.l. - Installazione per il trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in Roma, via Casale Cavallari n. 45 – Modifica alla D.D. n. G08412/2015, con eliminazione di refusi e incongruenze rispetto al precedente Atto autorizzativo, D.D. G07547 del 23.05.2014, ex art. 208 - Approvazione modifica non sostanziale – Eliminazione di un refuso presente nella Determinazione n. G18713 del 23.12.2014.

Oggetto: Determinazione n. G08412 del 07.07.2015 di rilascio A.I.A. – Gestore: Società TRASH S.r.l. - Installazione per il trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in Roma, via Casale Cavallari n. 45 – Modifica alla D.D. n. G08412/2015, con eliminazione di refusi e incongruenze rispetto al precedente Atto autorizzativo, D.D. G07547 del 23.05.2014, ex art. 208 - Approvazione modifica non sostanziale – Eliminazione di un refuso presente nella Determinazione n. G18713 del 23.12.2014.

Gestore: TRASH S.r.l.
P.IVA e C.F.: 05818421009
Sede Legale e Amministrativa: via Licenza n.9 – 00156 Roma (RM)
Sede Operativa : via Casale Cavallari n. 45 – 00156 Roma (RM)
Durata: 12 (dodici) anni a partire dal 07.07.2015

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA MOBILITA' E RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 maggio 2013 n. 112 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti” all’Architetto Manuela Manetti;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G03592 del 21 marzo 2014, avente ad oggetto “Conferimento di delega di funzioni ai Dirigenti delle Aree della Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti”;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, c. 15;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

PREMESSO che la Società TRASH S.r.l. (di seguito Società), P.IVA/C.F. 05818421009, con sede legale in via Licenza, 9 - ROMA e sede operativa in Roma, via Casale Cavallari n. 45 - gestisce una installazione per il trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in forza della Determinazione autorizzativa A.I.A., n. G08412 del 07.07.2015, che è andata a sostituire la precedente Determinazione autorizzativa n. G07547 del 23.05.2014, ex art. 208;

PRESO ATTO che la Società ha trasmesso le seguenti note:

- nota del 28.07.2015, acquisita al protocollo regionale al n. 412676/16 del 29.07.2015, con la quale è stata inoltrata richiesta di rettifica della Determinazione autorizzativa n. G08412 del 07.07.2015, per le seguenti motivazioni:
 - riconferma dell’autorizzazione a potere effettuare le operazioni di carico e/o scarico dei rifiuti sui piazzali antistanti i capannoni, come già concesso con Determinazione n. G18713 del 23.12.2014;
 - di fornire chiarimenti in merito alla durata dell’AIA, indicata in 12 anni a pag. 6/78, punto C;
 - rivalutazione dell’importo da garantire, riportato a pag. 13/78 del punto B.II della Determinazione autorizzativa, portandolo ad € 1.485.000,00, come da un nuovo calcolo allegato, eseguito in base a tutti i parametri indicati nella DGR n. 239/2009;
 - sostituzione del nome “RICREA” erroneamente riportato a pag. 7/78, con il nome “TRASH”;

- nota del 13.08.2015, acquisita al protocollo regionale al n. 456368/16 del 25.08.2015, con allegata relazione tecnica asseverata, con la quale è stata inoltrata richiesta di autorizzazione ad una modifica non sostanziale alla citata Determinazione n. G08412 del 07.07.2015, consistente:
 - nell’inserimento di ulteriori codici CER rispetto a quelli già autorizzati;
 - nell’ampliamento dell’area dell’impianto, con l’annessione di un capannone adiacente a quello già esistente e strutturalmente ad esso connesso, dei relativi spazi esterni, contigui all’impianto stesso;
 - nell’utilizzo di un “macchinario pressa” già presente nel capannone in ampliamento;

- nota del 02.10.2015, acquisita al protocollo regionale al n. 528990/16 del 05.10.2015, contenente le seguenti richieste:
 - autorizzazione delle destinazioni dei rifiuti di cui alla seguente tabella, in uscita dall'impianto, in aggiunta rispetto a quelle già richieste dalla Società:

CODICE CER	DESCRIZIONE	STATO FISICO	PERICOLOSO	MODALITA' STOCCAGGIO	OPERAZIONE DI GESTIONE IN VARIANTE
191205	Vetro	Solido	SI	ALLA RINFUSA	R13 - (R12, R5 già autorizzata)
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	Solido	SI	BIGBAGS/PEDANA FILM ESTENSIBILE	D14 - (D1-D5 - D10 - già autorizzate)

- nota del 20.10.2015, acquisita al protocollo regionale al n. 567465/16 del 22.10.2015, con la quale, oltre all'appendice all'atto di fidejussione n. 123612 del 17.12.2014, è stata trasmessa in numero due copie, una planimetria aggiornata, dal titolo "Tavola integrativa", riguardante lo stato ante operam e lo stato post operam dell'installazione, in particolare, con riferimento al sistema di raccolta delle acque di piazzale;
- nota del 02.12.2015, acquisita al protocollo regionale al n. 672205/16 del 04.12.2015, con la quale sono state trasmesse n. due planimetrie dell'installazione, dal titolo rispettivamente "Rifiuti" e "Acque", aggiornate sulla base della situazione post operam, in relazione alla modifica non sostanziale richiesta, come illustrato ai punti precedenti;
- nota del 22.12.2015, acquisita al protocollo regionale al n. 719576/16 del 28.12.2015, con la quale sono stati trasmessi:
 - una Relazione Tecnica attestante la regolarità urbanistica del locale, le caratteristiche costruttive dell'impianto di prima pioggia, la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla pressa e al nastro presente all'interno del locale in ampliamento;
 - l'autorizzazione allo scarico nella condotta stradale;
 - l'integrazione del piano di monitoraggio delle acque sotterranee, con relativa planimetria, a firma del geologo Anna Maria Bruna, iscritta all'Ordine dei geologi del Lazio, al n. A.P. n. 1531;
 - il Piano di Monitoraggio e controllo aggiornato;
- nota dell'08.01.2016, acquisita al protocollo regionale al n. 8283/16 dell'11.01.2016, con la quale, con riferimento ai codici CER ed operazioni in ingresso nell'impianto, è stato richiesto di aggiornare le quantità dei rifiuti in uscita, includendo, oltre ai già previsti prodotti finiti come materia prima secondaria da destinare all'industria cartaria, anche le quantità dei rifiuti, codici CER 20.01.01 - carta e cartone, 15.01.01 - imballaggi in carta e cartone, 15.01.05 - imballaggi in materiali compositi, per operazioni di gestione R12 ed R13 ed per una quantità annua di 15.000 ton, come dalle seguenti tabelle, riguardanti rispettivamente i rifiuti in ingresso e quelli in uscita:

MACROTIPOLOGIA DI RIFIUTI	DESCRIZIONE	CODICE CER	Quantità annua in ton	OPERAZIONE DI GESTIONE
RIFIUTI DI CARTA CARTONE E CARTONCINO	Carta e Cartone	200101	30.000	R13 - R12 - R3
	Imballaggi in carta e cartone	150101		
	Imballaggi in materiali compositi	150105		

MACROTIPOLOGIA DI RIFIUTI	DESCRIZIONE	CODICE CER	Quantità annua in ton	OPERAZIONE DI GESTIONE
RIFIUTI DI CARTA CARTONE E CARTONCINO	Carta e Cartone	200101	15.000	R12 – R3
	Imballaggi in carta e cartone	150101		
	Imballaggi in materiali compositi	150105		

- nota del 12.01.2016, acquisita al protocollo regionale al n. 15364/16 del 13.01.2016, con la quale la Società, ad integrazione di quanto già richiesto, ha inoltrato istanza di apportare le seguenti modifiche:
 - Ridistribuzione di alcuni quantitativi di rifiuti in ingresso, secondo quanto riportato in tabelle comparative allegate, suddivise per tipologia;
 - Inserimento di un secondo sistema di pesatura;
 - Ridistribuzione di alcune aree di lavorazione e di deposito di rifiuti, secondo quanto riportato in una planimetria allegata, in formato A4;
- nota del 13.01.2016, acquisita al protocollo regionale al n. 16238/16 del 14.01.2016, con la quale sono state trasmesse n. due copie della planimetria dell'impianto, dal titolo "Tavola Integrativa – REV", corrispondente a quella in formato A4 indicata al punto precedente, e, quindi, aggiornata sulla base dell'ampliamento richiesto degli spazi coperti ed esterni, nonché della diversa distribuzione delle zone di stoccaggio, dei nuovi CER richiesti, con relative operazioni di gestione e della nuova pesa da disporre dalla parte di un secondo ingresso, presente su via Casale Cavallari, civico 45 B;
- nota del 22.01.2016, acquisita al protocollo regionale al n. 34937/16 del 25.01.2016, alla quale sono state allegati una Relazione Tecnica integrativa, unitamente a documenti riguardanti gli immobili relativi all'installazione, consistenti in n. due visure catastali, copia del contratto di affitto e modelli riguardanti la sanatoria edilizia, ancora da definire;

PRESO ATTO che le relazioni tecniche allegate alle citate note trasmesse dalla Società, prot. n. 456368/16 del 25.08.2015, prot. 719576/16 del 28.12.2015, prot. n. 15364/16 del 13.01.2016, prot. n. 34937/16 del 25.01.2016, tutte a firma del geom. Massimo Iori, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Roma al n. 9044, contengono:

- la descrizione delle modifiche, con relative planimetrie, aggiornate sulla base delle successive richieste presentate dalla Società, che illustrano: la redistribuzione di alcune aree di lavorazione e di deposito di rifiuti; l'adeguamento del sistema di drenaggio delle acque di piazzale; la descrizione delle caratteristiche costruttive del nuovo impianto di prima pioggia da realizzare, della pesa da installare e della pressa già presente all'interno del capannone in ampliamento;
- asseverazione circa la regolarità urbanistica degli immobili in ampliamento, dalla quale si evince che sussistono n. due richieste di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. 47/85, n. 05567408602/8 per il cambio di destinazione d'uso del capannone e n. 05567408602/1 e 2 per la realizzazione della tettoia;

- la descrizione del nuovo elenco dei rifiuti rielaborato sulla base dei nuovi CER richiesti e delle quantità da trattare per macro tipologie, nel rispetto della quantità massima complessiva autorizzata, pari a 165.000 t/anno;
- asseverazioni attestanti la non sostanzialità delle modifiche richieste, ai sensi dell'art. 15, c. 14 della L.R. n. 27 del 09.07.1998, in particolare evidenziando che:
 - i nuovi CER richiesti non presentano caratteristiche merceologiche difformi da quelle già autorizzate;
 - i nuovi CER sono provenienti da “raccolta differenziata di rifiuti urbani, attività produttive, attività industriali, artigianali e commerciali, attività di servizio”;
 - le quantità massime gestibili annualmente e le operazioni di gestione da effettuare rimangono immutate rispetto a quelle indicate nell'atto autorizzativo vigente;

PRESO ATTO che la Società ha giustificato la richiesta di ampliamento dei locali in cui svolgere l'attività e le modifiche da apportare in base alle seguenti motivazioni:

- l'ampliamento può essere ottenuto senza necessità di interventi edilizi specifici, per semplice utilizzo di un locale posto in adiacenza a quello in cui attualmente viene svolta l'attività della Società, facente parte dello stesso corpo di fabbrica, compresi il piazzale antistante e un passo carrabile autonomo;
- il piazzale a ridosso della zona in ampliamento, come da prescrizione contenuta nell'atto autorizzativo relativo all'impianto in essere, è separato da una recinzione mobile dalla porzione dello stesso piazzale, dove attualmente la Società effettua le operazioni di accettazione, di entrata e di uscita degli autocarri, tramite il passo carrabile su via Casale Cavallari civ. 45;
- l'utilizzo del piazzale a ridosso della zona in ampliamento, comporta susseguenti vantaggi per l'operatività dell'azienda, consentendo anche di utilizzare una tettoia esterna presente sul piazzale stesso, lungo il muro di confine con via Cineto Romano, un ulteriore passo carrabile su via Casale Cavallari n. 45 B e maggiori superfici per gli spazi di manovra, per le lavorazioni e per le aree di deposito, favorendo così il posizionamento dei rifiuti in più comparti, separati da divisori in c.a.v., distinti opportunamente per tipologie e senza rischio di interferenza;
- il locale da anettere, con relativi spazi esterni, di estensione di 1.700 mq:
 - è già in affitto alla stessa Società ed è rientrato nella disponibilità della stessa;
 - ha un'estensione di 2.200 mq;
 - è dotato di impianto elettrico a norma;
 - ha una pavimentazione in cemento industriale;
 - è dotato delle altre autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività;

RILEVATO che:

- i locali e gli spazi esterni di cui si chiede l'annessione all'installazione della Società, sono oggetto di condono edilizio, come da dichiarazione del Tecnico sopra indicato, ancora in corso di definizione, in parte per cambio di destinazione d'uso da commerciale a produttivo e, solo limitatamente ad una tettoia, per nuova costruzione, catastalmente contraddistinte all'Ufficio provinciale di Roma, Territorio, Servizi Catastali, Sezione Urbana, al foglio 293, particella 167, sub 502 (capannone), particella 246, sub 504, particella 247, sub 501 (tettoia);
- in base alle richieste avanzate dalla Società, relativamente alla modifica della Determinazione Dirigenziale G08412 del 07.07.2015, si rende necessario:
 - modificare ad € 1.485.000,00, l'importo da garantire riportato a pagina 13/78 punto B.II della Determinazione stessa, in base al calcolo effettuato secondo la D.G.R. n. 239/2009 e s.m.i., che tiene conto delle operazioni effettivamente svolte ed autorizzate nell'installazione;

- aggiornare l'Allegato "Condizioni da rispettare", esplicitando la possibilità di potere effettuare le operazioni di carico e/o scarico dei rifiuti sui piazzali antistanti i capannoni, in quanto già autorizzata con Determinazione n. G18713 del 23.12.2014 e modificando i dati relativi al punto di emissione convogliata in atmosfera, identificato come E1,;
- riconfermare la durata dell'AIA in 12 anni, in quanto la Società possiede la certificazione ISO 14001 con la scadenza del 06.07.2027;
- modificare, a pagina 7/78, terzultimo comma, la parola "Ricerca" posta dopo la parola Società, con la parola "TRASH";
- aggiornare l'elenco dei Rifiuti in entrata;
- aggiornare il Piano di Monitoraggio e controllo;

RITENUTO opportuno:

- contestualmente alla modifica della Determinazione Dirigenziale G08412 del 07.07.2015, modificare il terzo comma del dispositivo della Determinazione n. G18713 del 23.12.2014, sostituendo la parola "A06811/2013", con la parola "G07547/2014";
- relativamente al punto di emissione convogliata in atmosfera, identificato come E1, aggiornare la Determinazione di approvazione AIA, n. G08412 del 07.07.2015, sulla base dei limiti di seguito riportati, così come evidenziato da ARPA Lazio Sezione di Roma, con nota 0084401 del 26.10.2015, acquisita al protocollo n. 576100/16 del 27.10.2015, con riferimento al parere favorevole con prescrizioni, prot. U. n. 66031 del 12.05.2015, rilasciato dal competente Dipartimento IV, Servizio 3 "Tutela aria ed energia" della Città Metropolitana di Roma Capitale:
 - A. Portata normalizzata secca: 8.000 m³/ora;
 - B. Temperatura al punto di prelievo: Ambiente;
 - C. Polveri totali: 10 mg/m³;
- aggiornare la Determinazione n. G08412 del 07.07.2015, apportando le seguenti modifiche:
 - a pag. 7/78, terzultimo comma, la parola "RICREA" deve essere sostituita con la parola "TRASH";
 - a pag. 13/78, al punto II della lettera "B", secondo comma del paragrafo 5, "Collaudo e Garanzie Finanziarie", dell'allegato "Condizioni da rispettare", l'importo da garantire ivi riportato deve essere variato in € 1.485.000,00, così come risulta da un nuovo calcolo eseguito in base a tutti i parametri indicati nella DGR n. 239/2009;
 - alle pagine 5/78 e 6/78, ove indicata, la cifra € 1.982.600,00 deve essere sostituita con la cifra € 1.485.000,00;
 - a pag. 16/78, il "Diagramma di Flusso Macrotipologia Rifiuti di Carta cartone Cartoncino", va sostituito con quello allegato al presente provvedimento, avente lo stesso titolo;
 - a pag. 25/78, il "Diagramma di Flusso Macrotipologia Rifiuti Ingombranti" va sostituito con quello allegato al presente provvedimento, avente lo stesso titolo;
 - a pag. 33/78, al paragrafo "9. Emissione in Corpo idrico", dell'allegato "Condizioni da rispettare", devono essere apportate le seguenti modifiche:
 - il primo comma deve essere interamente sostituito con il seguente periodo: "Fermo restando quanto già espresso relativamente all'impianto di prima pioggia già autorizzato, la TRASH s.r.l. è autorizzata a realizzare il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia relative alla parte del piazzale dell'insediamento produttivo indenticato come "Piazzale B", avente un'estensione di 1.700 mq, così

come riportato nella planimetria “Acque”, che costituisce l’Appendice III al presente allegato dal titolo “Condizioni da Rispettare”, costituendone parte integrante e sostanziale”;

- al secondo comma deve essere eliminata la frase “sulla quale non avvengono in alcun modo operazioni di carico e/o scarico di rifiuti”, in quanto con la Determinazione n. G18713 del 23.12.2014, era già stata accolta la richiesta della Società di effettuare le operazioni di carico e/o scarico dei rifiuti sui piazzali antistanti i capannoni;
- a pag. 36/78, nell’elenco riportato dopo la frase “Riepilogo dati emissioni (punto emissione E1)”, i valori relativi alle voci B e D vanno rispettivamente sostituiti con i valori 8.000 m³/ora e 10 mg/m³;
 - a pag. 42/78, l’Appendice I, va modificata con quella allegata al presente provvedimento, sulla base dell’introduzione dei nuovi codici CER richiesti dalla Società, di seguito elencati, e di modificare i quantitativi per macrotipologia dei rifiuti, fermi restando i limiti complessivi già autorizzati di stoccaggio istantaneo e di trattamento annuali, pari a 165.000 ton/anno;

RIFIUTO	CER
Carta e cartone	191201
Plastica	170203
Rifiuti plastici	070213
Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	170411
Rifiuti solidi prodotti da processi di filtrazione e vaglio primari	190901
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318
Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	080317*
Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	080312*
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	080112
Fanghi prodotti da pitture e vernici diversi da quelli di cui alla voce 080113	080114
Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115	080116
Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117*	080118
Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119*	080120
Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	200133*
Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	200134
Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	160303*
Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	160304
Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose	160305*
Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	160306
Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	170904
Abbigliamento	200110

- a pag. 78/78, la planimetria riportata, costituente l’APPENDICE II, deve essere sostituita con quella allegata al presente provvedimento dal titolo “Tavola Integrativa” – Tav. REV, presentata con la citata nota prot. n. 15364/16 del 13.01.2016, che corrisponde a quella in formato A4 presentata con la citata nota prot. n. 16238/16 del 14.01.2016;

VERIFICATO, a seguito dell’istruttoria d’ufficio, che, ad esclusione dell’utilizzo della pressa, che con il presente provvedimento non può essere autorizzato, in quanto modifica sostanziale, le altre modifiche richieste

ricadono nell'ipotesi di variante sostanziale, secondo quanto stabilito al punto 3.2.1 della richiamata D.G.R. 239/2008 e secondo quanto riportato nell'art. 5, comma 1, lettera l bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ATTESO che la Società ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie per l'istanza presentata, ai sensi della D.G.R. n. 865 del 09.12.2014, come verificato dall'attestazione di versamento effettuata dalla Società in data 29.01.2016;

RILEVATA la necessità che la Società porti a definizione le pratiche tecnico-amministrative necessarie per l'agibilità degli spazi in ampliamento, coperti e scoperti, procedendo a provvedere al pagamento, se necessario, degli oneri concessori, accessori ovvero altri oneri previsti dalla legge per la realizzazione delle opere di competenza comunale;

RILEVATA altresì la necessità che venga ribadito quanto già espresso nella Determinazione G08412 del 07.07.2015, e nella precedente Determinazione n. G07547 del 23/05/2014, in particolare con riferimento alla destinazione urbanistica dell'area in cui sono ubicate le unità immobiliari che costituiscono l'installazione della Società;

RICHIAMATI alcuni pareri e provvedimenti emersi nel corso della conferenza dei servizi relativa al primo procedimento autorizzativo, rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, ovvero che:

- in mancanza di un parere espresso da parte dell'area preposta del Comune di Roma, la Regione Lazio ha evidenziato che l'approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, comportava la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e, che, pertanto, ove occorresse, avrebbe costituito variante allo strumento urbanistico;
- con nota prot. n.187940 del 28/06/2013, ribadita con nota prot. n.298460 del 12/08/2013, dell'Area Regionale Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia, è stato comunicato che l'intervento proposto risultava conforme alle previsioni del vigente strumento urbanistico e che non risultavano vincoli di natura paesaggistica nell'area, ritenendo, in merito al cambio di attività all'interno dell'opificio esistente, di non dovere rilasciare alcun parere o nulla osta;
- con nota prot. n.321915 del 29/08/2013 dell'Area Regionale Diritti Collettivi, è stata data conferma di quanto già espresso con nota prot. n. 199098 del 27/05/2013, laddove si chiariva che l'area di intervento risulta non gravata da diritti civici e, che, pertanto, per quanto di competenza, il procedimento richiesto poteva avere libero corso;
- con determinazione rilasciata dalla competente Area Regionale V.I.A., n.A12384 del 30/11/2012, con allegata nota prot. n.158304 del 10/04/2012 dell'Ufficio Geologico e Sismico Regionale dell'Area Difesa del Suolo e Concessioni demaniali della Regione Lazio, contenente il parere favorevole ai soli fini di compatibilità geologica con prescrizioni, era stata espressa la pronuncia di esclusione dalle procedure di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con prescrizioni;

RILEVATO che le prescrizioni di Arpa Lazio sul rinnovato Piano di Monitoraggio e Controllo per effetto delle presenti richieste avanzate dalla Società, dovranno essere recepite dall'Area "Ciclo Integrato dei Rifiuti", con apposito atto successivo ed integrativo della AIA;

RITENUTO:

- di accogliere la richiesta di modifica non sostanziale, escludendo, però, la possibilità di utilizzo della Pressa già presente all'interno del capannone che si intende annesso all'installazione, in quanto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 152/06 e smi decreto, punto "1-bis), tale specifica richiesta si configura come modifica sostanziale, trattandosi di un potenziamento di un impianto che ricade nell'ambito del titolo III-bis della parte II del decreto medesimo;

- in relazione alla documentazione prodotta dalla Società, di potere autorizzare la realizzazione del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia di nuova realizzazione, purché le caratteristiche di funzionamento e di scarico siano compatibili e coerenti con quelle già autorizzate, nonché di realizzare la nuova pesa in corrispondenza dell'ingresso via Casale Cavallari n. 45 B;
- di potere aggiornare la Determinazione n. G08412 del 07.07.2015, apportando le modifiche sopra richiamate, anche in relazione alla necessità di garantire la corretta successione delle operazioni di recupero/smaltimento, come definite negli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con particolare riferimento al destino dei rifiuti in uscita dall'impianto;

DETERMINA

1. per le motivazioni di cui in premessa, relativamente all'installazione sita in Roma, via Casale Cavallari n. 45, gestita dalla Società TRASH Srl, P.IVA/C.F. 05818421009, con sede legale in Roma, via Licenza n. 9, in forza della Determinazione autorizzativa A.I.A., n. G08412 del 07.07.2015, di approvare:
 - la richiesta di variare l'importo da garantire, indicato nella citata Determinazione autorizzativa, portandolo da € 1.982.600,00 ad € 1.485.000,00, così come da un nuovo calcolo presentato dalla Società, in base a tutti i parametri indicati nella DGR n. 239/2009;
 - la perizia di variante non sostanziale richiesta, consistente:
 - nell'annessione di un capannone e spazi esterni, di cui alcuni coperti da tettoie, adiacenti a quelli in cui si svolge l'attività della Società, catastalmente contraddistinti al foglio 293, particelle n. 167, sub 502, n. 246, sub 504 e n. 247, sub 501, al fine di favorire una maggiore razionalizzazione dell'attività lavorativa;
 - nella realizzazione di un nuovo impianto di prima pioggia per la raccolta delle acque relative ai piazzali in ampliamento;
 - nella realizzazione di una nuova pesa in corrispondenza del civico n. 45 B di via Casale Cavallari;
 - nell'inclusione di nuovi codici CER in entrata, appartenenti alle macrotipologie già autorizzate, e di alcuni in uscita, fermi restando i limiti complessivi già autorizzati, di stoccaggio istantaneo e di trattamento annuali, pari a 165.000 ton/anno;
2. riconfermare la durata dell'AIA in 12 anni, rilasciata con determinazione G08412 del 07/07/2015, con scadenza 6/7/2027;
3. di apportare modifiche alla Determinazione n. G08412 del 07.07.2015, sulla base di quanto meglio indicato in premessa:
 - eliminando il refuso sopra indicato a pagina nn. 7/78, sostituendo la parola "RICREA" con "TRASH";
 - modificando l'importo da garantire indicato alle pagine 5/78, 6/78 e 13/78, con l'importo € 1.485.000,00;
 - sostituendo le pagine nn. 16/78, 25/78, 33/78, 36/78, le pagine da n. 42/78 fino a pag. 45/78, costituenti l'Appendice I, la pag. 78/78, costituente l'Appendice II, nonché le pagine da n. 46/78

fino a pag. 59/78, relative alle “Modalità di Gestione degli Aspetti Ambientali e al Piano di Monitoraggio e Controllo”;

4. in sostituzione delle pagine corrispondenti presenti nella Determinazione autorizzativa, di allegare al presente provvedimento l'Allegato dal titolo “Modalità di Gestione degli Aspetti Ambientali e al Piano di Monitoraggio e Controllo”, gli Allegati numerati in basso con 16/78, 25/78, 33/78, 36/78, le Appendici I e II, nonché, infine, l'Appendice III, costituente una planimetria dal titolo “Acque”, già richiamata nella pag. 33/78 della Determinazione autorizzativa originaria, con titolo diverso, ma a questa non allegata;
5. ai fini dell'ottenimento del parere di competenza, di stabilire di trasmettere ad ARPA Lazio, Direzione Centrale, una copia della documentazione tecnica trasmessa dalla Società, comprensiva del piano di monitoraggio delle acque sotterranee, con relativa planimetria;
6. di stabilire che la Società, prima della messa in esercizio delle opere relative alla modifica sostanziale approvata con il presente provvedimento dovrà trasmettere agli uffici dell'Autorità competente il relativo certificato di collaudo delle opere da realizzare, a firma di tecnico abilitato e non incompatibile;
7. di informare la Società che:
 - a. l'Autorità competente, successivamente al ricevimento del collaudo di cui al punto precedente, provvederà a convocare un sopralluogo funzionale alla verifica dello stato dei luoghi delle aree interessate dagli interventi in questione, al quale saranno invitati a partecipare la Città Metropolitana di Roma, il Comune di Roma e l'ARPA Lazio territorialmente competente;
 - b. facendo seguito agli esiti del sopralluogo di cui alla lettera precedente, l'Autorità competente rilascerà apposita presa d'atto del certificato di collaudo in questione;
8. di stabilire che:
 - c. la Società dovrà aggiornare le garanzie finanziarie di legge già presentate, in base a quanto disposto con il presente atto, per un importo di € 1.485.000,00 (unmilionequattrocentoottantacinquemila/00);
 - d. una copia della planimetria dal titolo “Tavola Integrativa” – TAV. REV, conforme a quella depositata presso i competenti uffici regionali, e che costituisce l'Appendice II alla presente Determinazione, dovrà essere restituita alla Società, ai fini dei controlli e delle verifiche di competenza di ARPA Lazio e degli altri organi deputati;
9. di disporre che l'Amministrazione regionale potrà apportare eventuali modifiche al presente atto, prima della messa in esercizio del progetto approvato, anche su indicazione di ARPA Lazio;
10. di prescrivere alla Società TRASH Srl di osservare le condizioni tutte richiamate negli Allegati alla Determinazione n. G08412 del 07.07.2015, come modificati con il presente provvedimento;
11. di ribadire che la Determinazione n. G08412 del 07.07.2015 sarà oggetto di aggiornamento non appena saranno acquisite le prescrizioni tecniche definitive di Arpa Lazio di cui all'art. 29-quater comma 6 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, anche tenuto conto delle variazioni approvate con il presente provvedimento;
12. di dare atto che per quanto non modificato dal presente atto resta fermo quanto stabilito dall'atto autorizzativo A.I.A., rilasciato con Determinazione n. G08412 del 07.07.2015 e s.m.i., di cui il presente provvedimento rappresenta modifica non sostanziale;
13. di dare atto che i documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione, nonché i dati

relativi ai controlli delle emissioni richiesti dal presente atto, sono tutti depositati presso gli Uffici della Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti della Regione Lazio, siti in via del Giorgione 129 – 00145 Roma, al fine della consultazione del pubblico;

14. di stabilire che la Società dovrà avere cura di conservare il presente atto e di presentarlo, su richiesta degli Enti, unitamente ai provvedimenti in esso richiamati;
15. di stabilire che il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell'Amministrazione Regionale, qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29-octies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
16. di modificare il terzo comma del dispositivo della Determinazione n. G18713 del 23.12.2014, sostituendo la parola "A06811/2013", con la parola "G07547/2014", fermo restando che null'altro viene variato;

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società TRASH Srl e sarà trasmesso per via telematica alla Città Metropolitana di Roma, a Roma Capitale, all'ARPA Lazio Sezione provinciale di Roma, nonché sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il Direttore Vicario

Ing. Carlo Cecconi